

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore PICCHIOTTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 OTTOBRE 1965

Modifica all'articolo 489 del Codice di procedura penale concernente le disposizioni della sentenza di condanna relative ai danni

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge ha il fine di attribuire anche al Giudice penale con una aggiunta all'articolo 489 del Codice di procedura penale la facoltà dovere concessa al Giudice civile quella cioè di unire la sentenza di condanna ad una provvisoria per danni derivanti da reato e, quando sia possibile, la condanna definitiva della *esecuzione provvisoria*.

Questo disegno di legge fu dibattuto in Commissione e la maggioranza dichiarò che doveva essere accantonato e sospeso in attesa della riforma del Codice di procedura penale. Poichè non mi apparvero nè mi appaiono fondate queste eccezioni, basate sulle riforme di là da venire che si attendono da diciotto anni, e poichè d'altronde questa necessità di adeguamento fra i diritti assegnati al Giudice penale e quello civile, appare ogni giorno più urgente, riproponiamo questo disegno di legge fiduciosi nel suo accoglimento. Penso che non subirà la stessa sorte dell'altro perchè qualcuno dei Commissari ha riconosciuto la giustizia e la necessità di questa riforma.

La necessità di essa trova il suo fondamento nell'interesse palese delle vittime di reati le quali per i tentativi defatigatori dei colpevoli, non riescono ad essere risarcite

se non quando la sentenza che assegna la provvisoria non sia passata in giudicato. E ciò dopo amara attesa di anni ed anni fino al pronunciato della Corte di cassazione.

Non si riesce a comprendere come trattandosi della stessa materia, liquidazione di danni, disciplinata sia in sede civile come in penale, vi possano essere facoltà diverse attribuite al giudice.

È evidente che l'azione civile nel procedimento penale è soggetta alle norme del rito civile pur innestandosi solo per economia di giudizio, nel procedimento penale.

Ma sia nella fattispecie dell'articolo 282 del Codice di procedura civile sia in quella dell'articolo 489 del Codice di procedura penale si parla di sentenze di condanna al pagamento di provvisori.

Perchè dunque si legge all'articolo 282 del Codice di procedura civile che la esecuzione provvisoria deve essere concessa sempre, su istanza di parte, in caso di condanna al pagamento di provvisori e la stessa facoltà, secondo il primo capoverso dell'articolo 489, non si è concessa al Giudice penale?

La lacuna appare davvero inspiegabile.

E la esigenza di concedere una simile potestà al Giudice penale appare tanto più giustificata in quanto le provvisori nella sen-

tenza penale sono stabilite per cittadini lesi non nei loro interessi economici, ma da un reato o delitto che ha prodotto offesa alla integrità fisica o la morte. Chi ha pratica e vive quotidianamente nelle aule di giustizia, conosce quante e quali siano le spericolate manovre messe in opera dagli imputati in genere, ma soprattutto da quelli condannati per violazione del Codice stradale, i quali, anche senza alcuna speranza, percorrono tutti gli stadi del giudizio, soccorsi spesso dalle compagnie assicuratrici le quali tentano di recuperare nel tempo il denaro che dovrebbero sborsare immediatamente, e ciò per piegare a transazioni ingiuste le parti costrette a cedere di fronte a necessità imperiose.

È necessario e giusto che la parificazione chiesta per le due norme procedurali sia affermata perchè la sanzione abbia veramente

carattere di tempestività e di immediata esecuzione.

Proprio dalla voce dei Magistrati i quali nei giudizi penali si trovano impediti dalla norma del Codice di procedura penale a provvedere con urgenza, come moltissimi episodi dolorosi richiederebbero, abbiamo tratto incitamento e sprone a chiedere per il Giudice penale gli stessi poteri concessi al Giudice civile. È di assoluta evidenza che la concessione di una provvisionale che non può essere reclamata se non quando la sentenza abbia carattere definitivo, è veramente illusoria e di nessuna utilità per le parti.

Anche coloro che non hanno dimestichezza con l'esercizio professionale intendono la giustizia di queste elementari osservazioni e ci lusinghiamo che vorranno porre rimedio a questa modesta ma così importante discrasia della legge.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Al secondo comma dell'articolo 489 del Codice di procedura penale è aggiunto il seguente capoverso:

« La esecuzione provvisoria sopra istanza di parte deve essere concessa sulla somma assegnata a titolo di provvisionale da imputarsi nella liquidazione finale quando il giudice ritenga di non poter decidere allo stato degli atti e sulla somma globale, quando ciò gli sia possibile ».